



AZIENDA SPECIALE "TERRACINA"
ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE DI TERRACINA



**DISCIPLINARE PER LA
CONCESSIONE DEL BUONO
SPESA DI CUI ALL'OCDPC N.
658 DEL 29/03/2020**

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente disciplinare in ottemperanza agli indirizzi e requisiti generali fissati nella Delibera di Giunta n. 53 del 01.04.2020, regola i criteri e le modalità per la concessione dei buoni spesa di cui all'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020, adottata al fine di fronteggiare i bisogni alimentari dei nuclei familiari privi della possibilità di approvvigionarsi di generi di prima necessità, a causa dell'emergenza derivante dall'epidemia COVID-19.

2. Le disposizioni del presente disciplinare costituiscono quadro attuativo degli elementi di principio stabiliti dall'art. 12 della legge 241/1990 e degli obblighi di pubblicità stabiliti dagli art. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente disciplinare si intendono:

a) per "generi di prima necessità" i prodotti alimentari, per l'igiene personale - prodotti per l'igiene della casa - farmaci" ;

b) per "soggetti beneficiari", le persone fisiche o nuclei familiari in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del presente disciplinare;

c) per "buono spesa," il titolo spendibile tramite carta pre pagata negli esercizi commerciali aderenti all'iniziativa ed iscritti nell'elenco del Comune di Terracina pubblicato sul sito internet comunale;

d) per "servizi sociali", l'AZIENDA SPECIALE TERRACINA – ente strumentale del Comune di Terracina, gestore dei servizi sociali.

Art. 3 – Importo del buono spesa

1. Il buono spesa è *una tantum* e l'importo è determinato come segue:

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE	IMPORTO
Persone sole	€ 150,00
Nuclei fino a 2 persone	€ 250,00
Nuclei da 3 a 4 persone	€ 300,00
Nuclei con 5 persone o più	€ 400,00

Art. 4 – Modalità di concessione del buono spesa ed individuazione dei beneficiari

1. I beneficiari sono individuati mediante la stesura di appositi elenchi stilati dall'Azienda speciale sulla base dei principi definiti dall'OCDPC n. 658 del 29/03/2020 e pertanto tenendo conto dei nuclei familiari più esposti ai rischi derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 e dando priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico.
2. Più in particolare ai fini dell'assegnazione dei buoni spesa, si tiene conto:
 - a) delle prese in carico da parte dei servizi sociali, di utenti, anche già seguiti dai predetti uffici non già assegnatari di qualsivoglia forma di sostegno pubblico;
A titolo puramente esemplificativo rientrano in questa categoria i nuclei familiari o persone singole già in carico al Servizio Sociale per situazioni di criticità, fragilità, multiproblematicità, se non beneficiarie di Reddito di Inclusione o di Reddito di Cittadinanza o altre forme di sostegno pubblico. In questa tipologia sono compresi:
 - nuclei familiari di cui facciano parte minori;
 - nuclei monogenitoriali privi di reddito o in situazioni economiche tali da non poter soddisfare i bisogni primari dei minori;
 - presenza nel nucleo familiare di disabilità permanenti associate a disagio economico;
 - nuclei familiari con situazioni di patologie che determinano una situazione di disagio socioeconomico;
 - donne vittime di violenza;
 - persone senza dimora.
 - b) Tutti coloro che residenti, o in carico ai servizi sociali comunali, che si trovano a non avere risorse economiche disponibili per poter provvedere all'acquisto di generi di prima necessità, e sono in stato di emergenza secondo i criteri sopra indicati, dovranno produrre il modello di autocertificazione allegato.
3. Ai fini dell'assegnazione del buono spesa viene assegnato un termine max di 10 giorni per la presa in carico delle richieste da parte dei singoli cittadini;
4. Il buono spesa viene assegnato dal servizio sociale dell'Azienda ai soggetti indicati che autodichiarano il possesso dei requisiti previsti dalla disposizione di Giunta comunale n. 53 del 01.04.2020, dalle e normative vigenti in materia di emergenza da corona virus e tenendo conto dei criteri valutativi del presente disciplinare:

CRITERI PER LA PRESA IN CARICO

Essere il capo famiglia e tutti i componenti del nucleo in situazione di temporanea difficoltà a seguito dell'emergenza Covid-19 per i seguenti motivi:

Privo di qualsiasi reddito a seguito di:

- Disoccupato
- Licenziamento
- Chiusura temporanea dell'attività in qualità di :
 - a) imprenditore
 - b) lavoratore dipendente
- Lavori saltuari cessati nell'emergenza corona virus
- non aver ottenuto ammortizzatori sociali o non poter accedere a forme di ammortizzatori sociali (comprese quelle previste da Autorità Statali e Regionali per l'emergenza covid-19)
- Non essere percettori di forme di sostegno pubblico, reddito di cittadinanza, cassa integrazione di importo superiore ad 500 euro/mese
- Numero di componenti del nucleo familiare con specifica
 - a) presenza di ultra sessantacinquenni nel nucleo familiare oppure di bambini con età fino a 3 anni
 - b) portatori di handicap nel nucleo familiare
 - c) presenza di soggetti affetti da patologie croniche nel nucleo familiare

Art. 5 – Modalità di utilizzo del buono spesa

1. Il Buono spesa consiste nel rilascio alla persona ammessa al beneficio di una carta pre pagata su cui verrà accreditato l'importo riconosciuto, per l'acquisto dei beni di prima necessità come sopra indicati negli esercizi commerciali che hanno dato la propria adesione all'iniziativa ed inseriti nell'elenco pubblicato sul sito internet comunale www.comune.terracina.lt.it, riportato anche sul sito dell'Azienda www.aziendaspecialeterracina.it, individuandone le tipologie, sulla base di quanto previsto dall'allegato 1) al D.P.C.M. 11 marzo 2020



Art. 6 - Verifica dell'utilizzo del buono

1. L'Azienda Speciale verifica la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di istanza e di autocertificazione, provvedendo al recupero delle somme erogate ed alla denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000 in caso di false dichiarazioni.

Art. 7 - adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e Informazione e rapporto con la tutela della riservatezza

1. Il Direttore dell'Azienda è competente per l'applicazione degli obblighi previsti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione, previsti dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.
2. I dati relativi al procedimento di cui all'OCDPC n. 658 del 29/03/2020 sono trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs. 196/2003, unicamente per le finalità connesse alla gestione del procedimento, facendo ricorso ad opportuni sistemi di anonimizzazione dei dati personali.

Art. 8 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alla normativa statale e regionale vigente.
2. Il presente disciplinare entra in vigore unitamente all'immediata esecutività della Determina del Direttore di cui è parte integrante e sostanziale quale allegato "A".